



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RAMPONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 2009

Disposizioni per l'inquadramento dei lavoratori del Genio campale
nei ruoli civili del Ministero della difesa

ONOREVOLI SENATORI. - I reparti Genio campale dell'Aeronautica militare assumono operai (cosiddetti occasionali) con contratto di diritto privato, comparto edili, per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 125, comma 3, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 184 del regolamento concernente la disciplina delle attività dal Genio militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170. In particolare le assunzioni sono effettuate a tempo determinato, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (recepimento della direttiva comunitaria in materia di lavoro a tempo determinato), per ogni intervento infrastrutturale programmato e autorizzato; gli oneri correlati gravano sul relativo decreto di impegno di spesa afferente i capitoli dei lavori.

Nell'ambito dei rapporti di lavoro a tempo determinato, il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha esteso al settore pubblico il limite di trentasei mesi nell'ultimo quinquennio, introdotto per i privati con l'analoga disposizione di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 247. Contrariamente a quanto stabilito per i privati, per le amministrazioni pubbliche il superamento del limite non configura la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma comporta responsabilità e sanzioni per i dirigenti che non hanno ottemperato alla norma.

Con il 1° aprile 2009 finisce il periodo transitorio per l'applicazione delle suddette norme e pertanto i responsabili dei reparti Genio dell'Aeronautica militare non potranno procedere a nuove assunzioni con gli

operai che rientrano nel limite, con problematiche:

- funzionali, per l'impossibilità di avvalersi di personale qualificato per le peculiari lavorazioni aeroportuali e in possesso dei necessari requisiti di sicurezza;
- sociali, acuite dall'attuale situazione di crisi.

La fase attuale vede la necessità di riorganizzazione del Ministero della difesa. Le ristrutturazioni in atto non potranno non tener conto del fatto che il Ministero ha impiegato ed impiega, per l'effettuazione delle varie lavorazioni, oltre agli operai appartenenti ai ruoli della Difesa, anche operai civili.

Pur tenendo conto della grave situazione economica, la regolarizzazione di un numero così esiguo di lavoratori, come è quello utilizzato dal Genio campale, non costituirebbe un aggravio insostenibile per la finanza pubblica, mentre costituirebbe un miglioramento sostanziale delle condizioni di vita di questi lavoratori.

La situazione di precarietà in cui tali lavoratori si trovano è del tutto inaccettabile, non garantisce certezze né ai lavoratori né al Ministero della difesa e solo un intervento legislativo può risolvere la situazione.

Nel merito il provvedimento in esame prevede, all'articolo 1, i requisiti e le modalità per l'inquadramento di tali lavoratori. In particolare, il Ministero della difesa è autorizzato ad assumere, anche in deroga alla normativa vigente e in soprannumero, i ventitré lavoratori attualmente in servizio, con contratto a termine alle dipendenze dei reparti Genio campale dell'Aeronautica militare che, alla data del 31 dicembre 2008, avevano prestato la propria attività lavorativa per un

periodo complessivamente non inferiore a novantacinque settimane nel triennio precedente la predetta data e che successivamente hanno avuto rapporti di lavoro anche occasionali con i medesimi reparti.

L'assunzione in servizio dei suddetti ventitré lavoratori viene effettuata con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, sulla base di apposita domanda presentata da parte degli interessati, previa individuazione della corrispondenza tra i compiti e il connesso livello retributivo risultanti dall'ultimo contratto di lavoro dell'interessato ed i profili professionali, le aree di inquadramento e i livelli retributivi previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri, da effettuare con decreto

del Ministro della difesa, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative.

Con l'articolo 2 si autorizza il Ministro della difesa ad apportare, con propri provvedimenti, le variazioni negli organici degli enti di destinazione del personale assunto secondo le suddette modalità.

Infine, con l'articolo 3, si stabilisce che ai maggiori oneri derivanti dall'assunzione dei lavoratori del Genio campale, valutati in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2010 si provvede mediante quota parte degli stanziamenti di parte corrente assegnati al Ministero della difesa nel triennio 2010-2012.

Per tutti i motivi esposti si auspica un esame e un'approvazione in tempi rapidi di questo disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Requisiti e modalità per l'inquadramento)

1. Il Ministero della difesa è autorizzato ad assumere, anche in deroga alla normativa vigente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in soprannumero, secondo i criteri e le modalità indicati nel comma 2 e nel limite massimo di ventitré unità, i lavoratori già in servizio, con contratto a termine, alle dipendenze dei reparti Genio campale dell'Aeronautica militare per l'espletamento di attività previste nel primo, secondo, terzo e quarto livello del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'edilizia che, alla data del 31 dicembre 2008, avevano prestato la propria attività lavorativa per un periodo complessivamente non inferiore a novantacinque settimane nel triennio precedente la predetta data e che successivamente hanno avuto rapporti di lavoro anche occasionali con i medesimi reparti.

2. L'assunzione in servizio dei dipendenti di cui al comma 1 è effettuata con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, sulla base di apposita domanda presentata da parte degli interessati entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa individuazione della corrispondenza tra i compiti e il connesso livello retributivo risultanti dall'ultimo contratto di lavoro dell'interessato ed i profili professionali, le aree di inquadramento e i livelli retributivi previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri, da effettuare con decreto del Ministro della difesa, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative.

Art. 2.

(Variazioni organiche)

1. Il Ministro della difesa è autorizzato ad apportare, con propri provvedimenti ordinativi, le conseguenti variazioni negli organici degli enti di destinazione del personale di cui all'articolo 1.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

